



18377/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Presidente -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA
ALTRO

Ud. 22/03/2022 - CC

R.G.N. 14981/2019

Cea 18377
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14981-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo
studio dell'avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA
CIACCI;

- ricorrente -**contro**

CLEMENTE MARIA CRISTINA VANDA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 15/01/2019;

3018
22

V

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 1228/2018 aveva confermato in parte la sentenza con la quale il tribunale di Termini Imerese aveva condannato l'Inps a corrispondere a Clemente Maria Cristina Vanda l'indennità di accompagnamento dal 5.7.2013 ed aveva invece riformato la medesima sentenza in punto di decorrenza degli interessi legali sui singoli ratei di prestazione maturata. Per quel che in questa sede rileva, la corte territoriale, aveva ritenuto valida la decisione del tribunale relativa alla necessità che le eccezioni e contestazioni relative alle condizioni utili alla proponibilità della domanda per accertamento tecnico preventivo ordinario (atpo) debbano essere proposte in quella sede e che, una volta intervenuta l'omologa del requisito sanitario in assenza di contestazioni, l'Inps, al quale è demandata nella ulteriore fase amministrativa, la verifica degli ulteriori requisiti utili alla erogazione della prestazione, non possa più mettere in discussione le condizioni di proponibilità della domanda per atpo, quali la presenza della tempestiva domanda amministrativa.

Avverso tale decisione l'Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

La Clemente rimaneva intimata.

Con ordinanza interlocutoria del 16 dicembre 2020, attesa la pendenza di medesima questione dinanzi alla Sezione Quarta, in attesa della decisione, la causa era rinviata a nuovo ruolo.

All'odierna udienza, successivamente all'invio della proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, la causa era decisa;

CONSIDERATO CHE

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 445 bis c.p.c co.5 cpc; dell'art. 42 co.3 dl n.269/2003 convertito in legge n. 326/2003; art. 2697 c.c. Nullità della sentenza (in relazione all'art. 360 co.3 e 4 c.c.), per aver, la corte territoriale, violato il disposto dell'art. 445 bis c.p.c nella parte in cui il giudice dell'ATPO è chiamato a valutare solo il requisito sanitario e non gli altri requisiti utili al riconoscimento della prestazione. Nel merito rilevava che emergeva dagli atti ed il giudice avrebbe dovuto tenerne conto, che l'interessata era decaduta dalla possibilità di proporre ricorso giudiziario, poiché erano trascorsi più di sei mesi dalla comunicazione del verbale di visita sanitaria (verbale notificato il 1.8.2013 - deposito ricorso 10.3.2014). Tale decadenza, non rilevata dal giudice dell'ATPO, a giudizio dell'Istituto, può essere valutata successivamente dall'Inps in sede di erogazione ed opposta nel ricorso giurisdizionale.

Questa Corte ha chiarito con recente orientamento che "Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale" (Cass. n. 28417/2020). Come indicato nella decisione "è bene ricordare che il procedimento sommario per la verifica delle condizioni sanitarie, che si conclude con la pronuncia del decreto di omologa, è volto a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 445-bis cod. proc. civ. e consente alla parte di accedere, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione (v. Cass.n. 16685 del 2018). Il provvedimento conclusivo della fase sommaria, nella forma del decreto, non può incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio,

proprio in considerazione della possibilità, per l'interessato, di promuovere il giudizio di merito e tale affermazione non risulta smentita dai precedenti di questa Corte (v., per tutti, Cass. n. 20847 del 2019) che, ricomprendendo nella dichiarazione di dissenso - che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - anche gli aspetti preliminari oggetto della verifica giudiziale relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, hanno affermato, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, la definitività del decreto di omologa, non contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. 15. La predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass.n. 28417/2020)

Sulla base di tali principi a cui si intende dare seguito, deve quindi accogliersi il ricorso dell' Inps, deve cassarsi la sentenza e rinviare la causa al Tribunale di Termini Imerese, diverso giudice, per la decisione, in base ai principi enunciati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa al tribunale di Termini Imerese, diverso giudice, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così' deciso in Roma in data 22 marzo 2022 .

Il Presidente estensore

